RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 11

Al grado di bollatore capo e' assegnato lo stipendio iniziale di L. 8400 elevabili a L. 8700 e a L. 9100 mediante due aumenti quadriennali di stipendio, e il supplemento di servizio attivo di L. La promozione a bollatore capo e' conferita per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione, ai bollatori che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo di ruolo.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 25 gennaio 1940, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it